

TRIBUNALE UE

LA SENTENZA DELLA SETTIMANA

di **Marina Castellaneta**

Titoli professionali riconosciuti se validi nel Paese di rilascio

Titoli professionali Ue riconosciuti se validi nel Paese «di rilascio»

Marina Castellaneta ▶ pagina 3

Se il titolo professionale acquisito nello Stato membro di origine non è più valido, non è possibile invocare il diritto dell'Unione europea per far valere lo stesso titolo in un altro Paese. Ogni Stato membro, infatti, è libero di scegliere le regole di accesso a una professione, nel rispetto dell'esercizio del diritto di stabilimento da parte di cittadini Ue, che presuppone un titolo professionale valido nel Paese di origine.

Lo ha chiarito il Tribunale dell'Unione europea con l'ordinanza depositata il 24 aprile nella causa T-80/18. A rivolgersi ai giudici Ue è stato un avvocato residente in Lussemburgo che aveva denunciato alla Commissione europea una presunta violazione, da parte dell'Italia, della direttiva 98/5/Ce (recepita con il Dlgs 96/2001) volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica.

L'avvocato aveva ottenuto la qualifica in Romania, ma l'istanza di esercitare la professione in Italia era stata respinta perché non era possi-

bile riconoscere un titolo che non era più considerato valido nel Paese di origine (la Romania, appunto). Così aveva stabilito l'Alta Corte di cassazione e di giustizia di Bucarest, secondo la quale la situazione dei membri di ordini professionali paralleli è un esercizio abusivo della professione di avvocato, con l'inevitabile conseguenza dell'inutilizzabilità del titolo. Di qui l'azione davanti alla Commissione, che aveva però deciso di non dare seguito alla denuncia presentata dal ricorrente nei confronti dell'Italia. L'uomo ha quindi impugnato la decisione di archiviazione della Commissione dinanzi al Tribunale, il quale, a sua volta, gli ha dato torto.

I giudici Ue hanno condiviso la posizione di Bruxelles sulla competenza degli Stati nell'organizzazione della professione di avvocato, inclusi gli aspetti legati all'accesso alla professione e all'organizzazione degli ordini professionali. Il Tribunale, inoltre, ha considerato anche un altro aspetto: l'accesso alla giustizia Ue da parte dei singoli nei casi di rifiuto della Commissione ad avviare una procedura di infrazione contro uno Stato. Il rifiuto dell'esecutivo - scrive il

Tribunale - non è un atto impugnabile, perché la Commissione «non è tenuta ad avviare un ricorso per inadempimento». Di conseguenza, in ragione del suo potere discrezionale, va escluso il diritto di esigere «che detta istituzione prenda posizione in un senso determinato». Su questo punto, il Tribunale ha dunque dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile.

Lussemburgo ha anche colto l'occasione per chiarire le modalità di presentazione dei ricorsi secondo lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare - osservano i giudici - le parti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni Ue devono essere «rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro». Non solo. Il Tribunale chiarisce che il ricorso a un avvocato terzo è imposto anche quando la parte possiede la qualità di avvocato. Questo per garantire che le parti si trovino nelle stesse condizioni difensive dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOTIVAZIONE

I singoli non sono legittimati ad impugnare il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro. Detto rifiuto, infatti, non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 Tfu, dato che (...) la Commissione non è tenuta a avviare un ricorso per inadempimento, ma dispone al riguardo di un potere discrezionale (...) il che esclude il diritto dei singoli di esigere che detta istituzione prenda posizione in un senso determinato (...).

Inoltre (...) qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso di annullamento contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione. Orbene, nel contesto del procedimento per inadempimento disciplinato dall'articolo 258 Tfu, i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare sono quelli indirizzati agli Stati membri.